

CAMERA DEI DEPUTATI N. 293

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, ARTIOLI, MILANI, BALZAMO, SALERNO,
MARZO, NOCI, BREDA, SEPPIA**

Presentata il 2 luglio 1987

Norme per potenziare la ricerca e l'assistenza nel campo delle malattie tumorali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto l'impegno che lo Stato ha assunto nell'asssecondare con interventi finanziari le iniziative nel campo della ricerca scientifica e dell'assistenza sanitaria, segnatamente al settore dell'oncologia.

L'era contemporanea vede la medicina seriamente impegnata negli studi e nelle ricerche per debellare le malattie tumorali e, nel nostro paese, varie istituzioni pubbliche sovvenzionate dallo Stato costituiscono, prevalentemente a livello universitario, centri di sperimentazione clinica e farmacologica nel settore dell'oncologia.

Tuttavia, a fronte di una grave affezione morbosa che miete numerose vittime tanto da rappresentare una vera calamità sociale, sembra doveroso non far mancare all'obbligatorio intervento dello Stato, il volontario e spontaneo concorso dei cittadini le cui erogazioni in denaro a favore di detti enti o istituzioni legalmente riconosciuti, devono essere particolarmente favorite.

Nell'ottica di incentivare la spontanea contribuzione dei cittadini a sostenere con le offerte in danaro le attività della ricerca scientifica e dell'assistenza nel settore delle malattie tumorali si muove questa proposta di legge che considera all'articolo 1 le erogazioni liberali, fatte a tal fine, oneri deducibili ai fini della determinazione del reddito da assoggettare alla imposizione diretta.

Pertanto il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è completato con la disposizione di cui alla lettera *m*) dell'articolo 1 di questa proposta di legge, mentre all'articolo 60 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, secondo comma, lettera *a*) è introdotta la norma che elude il limite, al riconoscimento di oneri deducibili, del 2 per cento del reddito di impresa dichiararo per le erogazioni liberali effettuate nei confronti dei soggetti di cui alla lettera *m*) dello stesso articolo 10.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

« *m*) erogazioni liberali fatte a favore di enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo dell'oncologia ».

2. La lettera *a*) del secondo comma, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente:

« *a*) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato: il predetto limite non opera per le erogazioni liberali effettuate nei confronti dei soggetti di cui alla lettera *m*) dell'articolo 10 ».

ART. 2.

1. Al minore introito derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile per l'anno 1987 in complessive lire sei miliardi, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.